

A.I.R. Autoservizi Irpini S.p.A.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

---

---



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

2019 -2021

adottato dalla A.I.R. Autoservizi Irpini S.p. A.

---

Data	31 gennaio 2019
Soggetto	Amministratore Unico
Firme	Ing. Alberto De Sio 

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA**

#### **PREMESSA**

- 1. La legge 190/12 strategie di prevenzione alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/16 e necessario coordinamento con il Modello di organizzazione e gestione ex 231/'01**
- 2. Contesto interno - Organizzazione e classificazione delle attività**
- 3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione di prevenzione e relative responsabilità**
- 4. Contenuto e finalità del documento recante misure di prevenzione della corruzione alla luce della linea guida n. 1134/17**
- 5. Procedura di redazione del Piano**
- 6. La gestione del rischio**
- 7. Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie**
- 8. Necessario coordinamento tra i controlli per la prevenzione della corruzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/'01 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/12**
- 9. Il monitoraggio**

### **PARTE II**

- 10. La nuova Trasparenza Amministrativa – novità normative e fissazione obiettivi strategici in materia di trasparenza**
- 11. I Responsabili della Trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni**
- 12. Obblighi di pubblicazione – rinvio alla griglia sulla società trasparente**
- 13. Misure organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di pubblicità**
- 14. Misure per garantire l' efficacia dell' istituto dell' accesso civico**
- 15. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/67)**
- 16. Regole procedurali di responsabilizzazione**
- 17. Entrata in vigore del PTPCT 2019 – 2021**

### **PARTE III**

- 18. Mappatura dei processi attivi nella società.**

## PARTE I

### PREMESSA

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l' Autorità Nazionale Anticorruzione aveva elaborato una linea guida recante “ Disposizioni per l' attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici economici”.

Tuttavia, nelle materie oggetto della precitata determina sono nel frattempo intervenute numerose e significative innovazioni normative, che da un lato, hanno imposto all' ANAC una rivisitazione della determinazione n. 8/15, dall' altro, hanno contribuito a risolvere alcuni dubbi interpretativi nati con la precedente disciplina e a delineare un nuovo quadro normativo. In tale contesto, pertanto, meritano di essere citati **il d.lgs. del 25 maggio 2016 n. 97**, recante “ *La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell' art 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni*”, insieme al **d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175**, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp)*, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Infatti, a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs. n. 97/16 di riforma della legge 190/12 e del d.lgs. n. 33/13 è stato riformulato l' ambito soggettivo di applicazione della normativa, come risulta dall' art 1 c. 2 bis della L. n. 190 /12 e dall' art 2 bis del d.lgs. n. 33/13, oltre al fatto che importanti disposizioni sono state, poi, introdotte con il d.lgs. n. 175/16, recante il c.d. Tusp, cui il dlgs. n. 33/13 fa rinvio per la definizione di società in controllo pubblico, quotate e in partecipazione pubblica.

Tali innovazioni normative, hanno si portato l' Autorità ad aggiornare la determinazione n. 8/15 ma hanno al tempo stesso, imposto alle società menzionate una rivisitazione dei sistemi di prevenzione della corruzione fino ad oggi messi in atto ed un' attenta applicazione della nuova linea guida dell' ANAC del 21/11/2017 n. 1134.

Di qui l'idea, nel 2018, di elaborare un piano che contenga le ultimissime novità introdotte dalle citate novelle.

L' attuale redazione del PTPCT 2019-2021 non fa che confermare questa impostazione.

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione della corruzione e le deliberazioni dell' Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggi approvate. Oltre alla

legge 190/12, il contesto giuridico di riferimento comprende :

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012”*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Il D.L. 90/2014 , convertito in L.114/2014, che ha ridefinito le competenze dell’Autorità anticorruzione , acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione pubblica e quelle della soppressa AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* che ha inasprito le pene ed esteso la punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A;
- D.lgs. n. 97 del 23 maggio 2016 recante *“ La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012 n. 190 e del*

- D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 , come modificato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 ( c.d. Tusp)
- *Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016; delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 PNA 2017; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 PNA 2018.*
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 di approvazione della disciplina delle cause di inconferibilità/incompatibilità;
- *La legge spazzacorrotti del 9/01/2019 n. 3 pubblicata in G.U. n. 13 del 16/01/2019 in vigore dal 31/01/2019;*
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, sulle “ *prime linee guida recanti indicazioni sull’ attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16*”;
- Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;
- Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 sulle “ *linee guida recanti indicazioni sull’ attuazione dell’ art 14 del d.lgs. n. 33/13 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’ art 13 del .lgs. n. 97/16.*;
- Delibera Anac n. 1134 del 8/11/2017 relativa alla “ *attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
- Regolamento ANAC del 16/11/2016, pubblicato in G. U. n. 284 del 5/12/2016 “ *sull’ esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’ art 47del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16*”;
- Regolamento ANAC n, 328 del 29 marzo 2017 “ *sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di*

*comportamento dei pubblici funzionari”;*

- Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 *“sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”;*
- Regolamento ANAC *sull’esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018.*

**1. La legge 190/12 strategie di prevenzione alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/16 e necessario coordinamento con il Modello di organizzazione e gestione ex 231/01.**

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, è nata dall’ indifferibile esigenza avvertita nel nostro Paese di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni di c.d. mala administration e dalla necessità di adeguare l’ ordinamento interno agli impegni assunti a livello internazionale con la ratifica di due importanti Convenzioni , la Convenzione di Merida delle Nazioni Unite ratificata in Italia con la legge 3 agosto 2009 n. 116 e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’ Europa del 27 gennaio 1999 ( Convenzione di Strasburgo), ratificata in Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, ma al tempo stesso, di rispondere ai costanti monitoraggi e alle continue raccomandazioni degli organi di verifica internazionale (basti pensare al rapporto redatto dal Greco, istituito in seno al Consiglio d’Europa). Sulla scorta dell’ adesione alla Convenzione di Merida è stata istituita la “ CIVIT”, poi ANAC, ad opera del D.l. N. 90/2014, cui si deve il merito di aver individuato un’ unica Autorità competente a vigilare sull’ attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle commesse pubbliche, dopo la soppressione dell’ AVCP.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte , è stato quindi introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

A livello “nazionale” vi è l’ Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone con il compito di adottare un Piano Nazionale Anticorruzione, in grado di rappresentare un atto di indirizzo per tutti gli enti pubblici e assimilati, destinatari della normativa, a livello “locale”, imponendo all’interno di ciascuna amministrazione pubblica o società in controllo pubblico, o <sup>1</sup> soggetti assimilati, non solo la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione , ma

soprattutto l' impegno e il supporto da parte degli organi di indirizzo politico, dirigenti, referenti, OdV, dipendenti nella predisposizione del **PTPC** e nell' attuazione concreta delle misure di prevenzione all' interno di ciascun ente.

In tale contesto giova, inoltre, infatti, collocare la legge 7 agosto 2015 n. 124, contenente “ *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, con cui il legislatore delegante ha invitato il Governo all'adozione di numerosi decreti legislativi, per la verità si tratta di 11 provvedimenti, concernenti svariati settori della P.A., ( sul procedimento amministrativo, codice dell' amministrazione digitale, trasparenza, dirigenza pubblica, disciplina dei servizi pubblici locali ... ), in modo da rendere concreta la riforma della P.A.

Tra questi provvedimenti figura il **d.lgs. n. 97/16** approvato in attuazione della delega contenuta nell' art 7 della L. n. 124/15, recante “*la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo alla L. n. 190/12 e al D.lgs. n. 33/13*”.

Nel suo complesso, il precitato decreto legislativo si pone due obiettivi: da un lato, rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini tramite un adeguamento della normativa a previsioni e standards internazionali, dall' altro, contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione mediante misure più efficaci.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell' azione, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Riguardo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/16 al d.lgs. n. 33/13 balza subito agli occhi l' eliminazione del Programma Triennale sulla Trasparenza e l' Integrità, che diventa “sezione sulla trasparenza” destinata ad essere inclusa nel PTPCT e l' **abrogazione dell' art. 11** recante l' **ambito soggettivo di applicazione del decreto sulla trasparenza e l' introduzione ad opera del d.lgs. n. 97/16 del nuovo art. 2bis**, che oggi contiene una elencazione dettagliata gli enti tenuti all' attuazione delle regole sulla trasparenza

**All' art. 41 del d.lgs. n. 97/16** si devono, invece, **una serie di modifiche alla L. n. 190/12** rese necessarie dalle novità introdotte dal d.l. n. 90/14, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all' ANAC.

Al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, sempre **all' art 41 del d.lgs. n. 97/16** si deve l' introduzione del **c. 2 bis nell' art 1 della L. n. 190/12**, in base al quale, **il PNA** ha durata triennale e va aggiornato annualmente, **rappresenta un atto di indirizzo**,<sup>1</sup> per le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche di cui **all'**

**art 2 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13** ai fini dell'adozione dei propri

piani triennali di prevenzione della corruzione.

La disciplina fino ad oggi vigente era molto incentrata sul ruolo del RPC, mentre risultava del tutto assente la responsabilità per gli organi politi e sfumata quella dei dirigenti o responsabili di uffici e servizi.

La scelta di disciplinare nuovamente ruoli, compiti e responsabilità, in particolare, dell'organo di indirizzo, del RPC e dell'Organismo indipendente di valutazione è strettamente collegata ai rilievi fatti dall'ANAC già in sede di adozione della determinazione n. 12/15 in ordine al fatto che, ad avviso dell'Autorità, una delle cause della scarsa qualità dei PTPC fosse imputabile alla non chiara configurazione di compiti e responsabilità dei soggetti interni alla P.A. e quindi, sostanzialmente ad una mancata condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e ad un ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della politica.

Di qui, la previsione tra i compiti ricadenti in capo all'organo di indirizzo politico della **fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza**, legati al mandato politico al fine di agganciare la predisposizione del piano o di misure integrative in materia di anticorruzione ad un impegno assunto dall'alto nella lotta alla corruzione, come dimostra la modifica apportata dall'art 41 del d.lgs. n. 97/16 all'art 1 c. 8, l. n. 190/12

Già nel 2015, l'ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 aveva affrontato il problema dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni pubbliche nazionali o locali e degli enti pubblici economici, in modo da orientarli nell'attuazione delle c.d. misure di prevenzione e delle regole sulla trasparenza. Una prima distinzione suggerita dalla linea guida n. 8/15 e confermata dalla recente linea guida n. 1134/17 è quella relativa **alle società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo**; distinzione non meramente formale, ma che determina in modo differenziato l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società.

Se si guarda allo spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici, l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione ad essa tramite capitale pubblico, motivo per il quale, l'Autorità in tempi non sospetti aveva sottolineato come le società controllate sono esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la <sup>1</sup> normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante, ribadendo più

volte, la necessità di adottare o misure di prevenzione della corruzione integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/01, se dotate già di un Modello, o, in caso contrario, ad adottare un piano che contenga le misure e le definisca in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Tuttavia, le società pubbliche e le Pubbliche amministrazioni scontano una disciplina normativa non coincidente, poiché la legge 190/2012 ed il d.lgs. n.231/2001, sebbene finalizzate alla prevenzione dei reati all'interno delle proprie strutture organizzative, evidenziano profonde differenze.

Non a caso, in particolare:

**a)** per il D.lgs. n. 231/01 assumono rilevanza i reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre per la L. 190/2012 assumono rilevanza anche i reati commessi in danno della stessa, allo scopo di tutelare, *tout court*, la corretta amministrazione e, quindi, anche l'immagine esterna della Società, dalla commissione di reati che si configurano quali sensori di una gestione amministrativa non ispirata ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;

**b)** la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire, non solo l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", *intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (Determinazione 12/2015 dell'ANAC).*

I reati presi in considerazione dalla l. 190/12 costituiscono fattispecie di reato al cui rischio sono esposte la gran parte delle società c.d. pubbliche ; ovviamente per le società nelle quali il rapporto con il servizio pubblico sia addirittura connaturato, tale rischio è amplificato sia per la necessaria costanza dei rapporti con la P.A., sia per il verosimile coinvolgimento di molteplici livelli aziendali nei suddetti rapporti.

## **2. Contesto interno - Organizzazione e classificazione delle attività**

La A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A. (di seguito anche "A.IR." o la "Società") è nata nel novembre del 2001, quale società conferitaria delle attività esercitate dall'Azienda Gestione Regionale Trasporti Irpini, di proprietà della Regione Campania.

La società conferente provvedeva a gestire il servizio pubblico di trasporto extraurbano di persone di circa il 90% del territorio della Provincia di Avellino, il collegamento autostradale con il capoluogo regionale (Napoli), nonché il collegamento interregionale con Roma e Foggia.

A.I.R., il cui capitale sociale è interamente di proprietà della regione Campania, ha continuato quale attività sociale preminente l'esercizio del trasporto pubblico della conferente GRTI.

Dal 1 ottobre 2016, l' AIR s.p.a ha acquisito le linee ed il personale ex EAV del Bacino di Benevento e Nola – Baiano e dal 1 agosto 2017, la CTI – ATI s.p.a – azienda di trasporto pubblico urbano è stata fusa , per incorporazione nell' AIR s.p.a..

Il 26 aprile 2018 la società “ Autoservizi Irpini s.p.a” ha costituito la società “ AIR MOBILITA’ Srl” di cui è socio unico e, a liberazione del capitale sociale, ha conferito un ramo d’ azienda avente ad oggetto l’ attività di trasporto pubblico locale.

Per tali motivi, oggi la società, come risulta dal nuovo Statuto ha per oggetto “la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all’ esercizio del trasporto di persone a mezzo di autolinee, funicolari, funivie, tranvie ed altri veicoli”. In particolare, si occupa di:

- a) Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti funzionali al trasporto di persone;
- b) Realizzazione e gestione, anche tramite affidamento a terzi, di autistazioni, rimese, officine, impianti funiviari e di ogni altra attività complementare al buon funzionamento della rete e degli impianti;
- c) Locazione dei propri spazi per l’esercizio di attività commerciali;
- d) Organizzazione e gestione di servizi relativi alla ottimizzazione ed alla informatizzazione della rete, quali, ad esempio, la progettazione e la installazione di paline intelligenti;
- e) Sviluppo di sistemi informatici, di software applicativi, di applicazioni per smartphone;
- f) Attività di studio, progettazione e consulenza funzionali al miglioramento della qualità nel settore del trasporto pubblico, anche per conto terzi.

### **3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e relative responsabilità**

- **L’ Amministratore Unico**, nella persona dell’Ing. Alberto De Sio, nominato in data 18 luglio 2018, giusto verbale di Assemblea dei Soci dell’Autoservizi Irpini S.p.A., è l’organo di indirizzo politico cui compete l’adozione del PTPCT e dei successivi aggiornamenti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e oggi anche della trasparenza**, per i motivi esposti, è stato individuato nella persona del RUAC aziendale, Antonio Pellegrino - giusta delibera dell’ A. U. n. 007 del 23.01.2019. Le sue funzioni sono declinate nell’ art 1 c. 7 l. n. 190 /12. Nei confronti del Responsabile sono previste,

nell'esercizio delle sue funzioni, le seguenti responsabilità. In caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 12, L. n. 190/2012, il RPCT risponde sia sul piano dirigenziale *ex art. 21, D.Lgs. 165/2001*, sia sul piano disciplinare (la sanzione non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi, dall'art. 1, comma 13, L. n. 190/2012), per danno erariale e all'immagine della PA, a meno che non provi: i) di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano; ii) di aver rispettato le prescrizioni necessarie per la redazione del Piano ; iii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 165/2001, nonché per omesso controllo sul piano disciplinare, di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

- **Le posizioni organizzative e i responsabili di servizio**, in qualità di referenti del RPCT provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che consenta la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura consiste nella individuazione del processo, delle sue fasi e responsabilità e deve essere svolta entro il 30 novembre di ciascun anno trasmettendo al Responsabile della prevenzione la propria proposta avente ad oggetto la individuazione di nuovi processi e/o la conferma degli stessi. Questi nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (comma 1-bis); provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio. **I Funzionari titolari di Posizione Organizzativa**, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione Amministrazione trasparente /corruzione.
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Rischiano di incorrere in responsabilità dirigenziale e disciplinare.

- **Tutti i dipendenti** sono tenuti a:
  - osservare le misure previste nel presente Piano, che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo adottato dalla Società;
  - segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro nonché casi personali di conflitto di interessi.

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice Etico.

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi della A.IR. Autoservizi Irpini S.p.A. (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:
  - osservare le misure contenute nel presente Piano, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Società e le procedure aziendali volte a darvi attuazione;
  - segnalare eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione della normativa, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017, compilando il modello ad esso allegato.

#### **4. Contenuto e finalità del documento recante misure di prevenzione della corruzione alla luce della linea guida n. 1134/17**

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018- 2020 è stato totalmente stravolto in ragione della necessità di dare immediato impulso alle novità contenute nel d.lgs. n. 175/16 (Tusp) e nella linea guida ANAC n. 1134/17. Per tali motivi, la società ha deciso di confermare questa impostazione per rimanere in linea con il dettato normativo.

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente Piano 2019- 2021, infatti, descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dalla società.

Il Piano consta di tre parti:

- 1) **nella prima** vengono menzionate le parti "amministrative" del piano, con descrizione delle misure di prevenzione, ma soprattutto, l'indicazione per ciascuna misura, dell'azione concreta che la

società intende intraprendere per darne concreta attuazione; l' indicazione dei soggetti coinvolti nella lotta alla corruzione , degli obiettivi strategici fissati dall' organo politico;

2) **nella seconda** compare il programma triennale della trasparenza, quale sezione del presente piano, unitamente alla griglia allegata al piano indicante i tempi e modi di pubblicazione. Il Piano, in collegamento con la Misura M01 del Piano ed in ottemperanza della Delibera n. 1310/2016 Anac reca i nominativi dei funzionari responsabili delle aree che devono garantire il flusso costante delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente ovvero segnalare eventuali disfunzioni al RPCT.

3) **nella terza** invece vengono mappati i procedimenti in essere nella macrostruttura aziendale, rivisti alla luce dell'intervenuto conferimento del ramo d' azienda alla nuova costituita " AIR mobilità srl".

**Tale mappatura è contenuta in un allegato (allegato A) ed è parte integrante del presente piano.**

Come si diceva in premessa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che l' AIR s.p.a nel triennio 2019- 2021 intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l'anno in corso 2019.

A tal proposito, si stabiliscono i seguenti obiettivi strategici:

- a) Prevenzione della corruzione:** implementazione dei corsi di formazione del 15% in materia di trasparenza e privacy al fine di garantire un coordinamento tra le due normative
- b) Trasparenza:** implementazione della informatizzazione dei processi / procedimenti della società \_pari al 20% rispetto all' anno precedente.

E' fatto obbligo, pertanto, all'organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l' attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un' attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e dei capo area e posizioni organizzative dall' altra.

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore, il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dalla società AIR sp.a. . Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene

perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente pubblico.

All'esito dell'adozione del Piano di Prevenzione, avvenuto con Delibera n. 022 del 31.01.2018, il presente piano costituisce il suo naturale aggiornamento, ed è destinato ad operare una rivisitazione dei procedimenti inseriti nella c.d. griglia relativa alla gestione del rischio, in conseguenza della costituzione della nuova società "AIR mobilità srl".

## **Il presente piano fa riferimento al triennio 2019 - 2021**

### **5. La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione**

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione.

All'uopo viene pubblicato un avviso di consultazione pubblica con il quale è data informazione della necessità da parte dell'Amministrazione di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione – nel triennio 2019 / 2021 – e conseguentemente consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

Il presente piano è pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.

Dopo l'approvazione il P.T.P.C. viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Società Trasparente/Altri contenuti/prevenzione corruzione e in disposizioni generali/atti generali ).

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

### **6. La gestione del rischio**

Più volte è stato detto che il PTPCT, in quanto documento programmatico, può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni

metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, confermate dalla determinazione ANAC n. 12/15 e dal PNA 2016 che sul punto non sono ancora state innovate dall'Autorità, oltre ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001 : 2016.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio

**a) LA MAPPATURA DEI PROCESSI**

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A.

- Questa attività è stata effettuata nell'ambito di ciascuna struttura facente parte dell'assetto organizzativo della società, con la richiesta espressa inoltrata a tutti i Capo AREA/ P.O., concernente l'indicazione dei
- procedimenti, la mappatura del rischio, l'indicazione dei soggetti responsabili, analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza.

Ulteriori dati di interesse sono emersi anche da taluni atti dirigenziali di organizzazione oppure reperiti nel sito istituzionale all'interno delle sezioni dedicate ai diversi Settori/servizi.

In conformità a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e ribadito dal PNA 2016, la descrizione dei processi afferenti a ciascun ufficio/settore/area, è stata effettuata partendo proprio dalle c.d. "aree di rischio generali/obbligatorie indicate nell'art. 1 c. 16 della L.190/2012 cui sono state aggiunte le aree di rischio c.d. specifiche (le quali si differenziano dalle generali, in quanto rispecchiano le caratteristiche organizzative e funzionali di ciascuna società).

In coerenza con quanto previsto dall'art 1 c. 9 della L. n. 190712 e dell' art 6 c. 2 del d.lgs. n. 231/'01, la società ha effettuato un' analisi della sua realtà organizzativa per individuare in quale aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero verificare astrattamente fatti corruttivi.

L' AIR s.p.a si articola , oggi, nei seguenti uffici :

Amministratore Unico: ing. Alberto De Sio

Amministrazione: rag. Antonio Pellegrino

Ufficio Gare e Contratti: sig.ra Patrizia Tedesco

La descrizione dei processi afferenti a ciascun area o settore è riportata in unica griglia nella parte III del presente documento, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che la società intende attuare e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

## **b) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Per ciascun processo inserito nell'elenco di cui sopra è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:

- identificazione
- analisi attraverso la spiegazione del procedimento
- ponderazione del rischio

### L'identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati identificati e descritti

### L'analisi del rischio

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per la società.

Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- i. discrezionalità
- ii. rilevanza esterna
- iii. complessità
- iv. valore economico
- v. frazionabilità
- vi. efficacia dei controlli

L'impatto è stato considerato sotto il profilo:

- vii. organizzativo
- viii. economico
- ix. reputazionale
- x. organizzativo, economico e sull'immagine

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>	<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>
<b>0</b> = nessuna probabilità	<b>0</b> = nessun impatto
<b>1</b> = improbabile	<b>1</b> = marginale
<b>2</b> = poco probabile	<b>2</b> = minore
<b>3</b> = probabile	<b>3</b> = soglia
<b>4</b> = molto probabile	<b>4</b> = serio
<b>5</b> = altamente probabile	<b>5</b> = superiore

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio).

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25.

#### La ponderazione del rischio

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto:

<b>VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO</b>
0	NULLO

INTERVALLO DA 1 A 5	BASSO
INTERVALLO DA 6 A 10	MEDIO
INTERVALLO DA 11 A 20	ALTO
INTERVALLO DA 21 A 25	ALTISSIMO (CRITICO)

La graduazione del livello di rischio, riportata nella tabella che precede, è stata effettuata al fine di consentire un graduale adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi rispetto alle misure di contrasto relative a ciascun procedimento.

### c) Il trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- “*misure comuni e obbligatorie*” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- “*misure ulteriori*” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

### **Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie:**

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Adempimenti relativi alla trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Informatizzazione processi	M03
	1

Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M04
Inconferibilità - incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	M05
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ( <i>pantouflage – revolving doors</i> )	M06
<i>Whistleblowing</i>	M07
Patti di integrità	M08
Formazione	M09
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M10

## 7. Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie

### M01) Misura relativa alla Trasparenza

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente PTPCT, in particolare nella sezione relativa alla “trasparenza”, i nominativi dei soggetti Responsabili ed i loro uffici competenti a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza.

Ogni responsabile è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera n. 1310 /2016.

Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti del proprio settore. Sarà cura del RPCT curare l’aggiornamento della modulistica allegata al Regolamento sull’ accesso civico adottato dall’ ente in virtù della entrata in vigore del d.lgs. n. 101/18 di adeguamento del Codice privacy alReg. Ue 2016/679.

In linea con le previsioni contenute nel d.lgs. n. 97/16, di seguito sono riportati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno altresì menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e segnatamente:

Normativa di riferimento:	D.lgs. n. 33/2013 art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 Capo V della L. n. 241/1990  Piano Nazionale Anticorruzione 2016 / 2017/2018
Azioni da intraprendere:	Il Responsabile per la trasparenza, verificherà l'attuazione degli adempimenti di trasparenza e provvederà all'aggiornamento della modulistica relativa alle istanze di accesso civico in conformità al nuovo Reg. Ue 2016/679 recepito dal d.lgs. n. 101/18
Soggetti responsabili:	Responsabile per la trasparenza Capo area e responsabili di servizio
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

## **M02) Il Codice di comportamento**

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. E' intenzione della società integrare il codice etico o di comportamento approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, al fine di includere l'analisi di comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione entro e non oltre il mese di **luglio 2019.**

### **M03) Misura relativa alla informatizzazione dei processi**

Come evidenziato dallo stesso PNA 2016, l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. L'informatizzazione dei processi è stata considerata, altresì, obiettivo strategico secondo le indicazioni dell'organo di indirizzo politico. Ad ogni modo, le P.O. relazioneranno al RPCT sull'attuazione della misura specificatamente in sede di Report annuale entro il 30 novembre:

- a) di aver effettuato il monitoraggio sui tempi procedurali per i procedimenti, d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza; di aver/non aver rilevato anomalie procedurali uguali o superiore al 10% sul totale dei processi trattati;
- b) il motivo delle eventuali anomalie accertate;
- c) di aver rispettato nella evasione delle pratiche dell'ordine cronologico di protocollo della istanza da parte dei dipendenti e collaboratori addetti agli uffici da loro diretti.

### **M04) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi**

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e l'art 6 bis della l. n. 241/90 prevedono l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" nonché quelle in cui si manifestino "*gravi ragioni di convenienza*" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

In attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6bis della legge 241/90 è inserita in ogni determina la seguente clausola di stile: "*il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza*".

E' fatto obbligo al responsabile del procedimento estensore del provvedimento di comunicare ogni eventuale modifica relativa al mutamento della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta al termine del procedimento.

Analogamente, nelle deliberazioni, prima della parola "delibera" dovrà essere inserita la seguente clausola:

*"ravvisata la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, l. n. 241/90 e dell'analogo misura di*

prevenzione contenuta nel PTPCT 2019- 2021... “

Normativa di riferimento:	art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 – art 6 bis della l. n. 241/'90 e artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Azioni da intraprendere:	Introduzione di una clausola di stile sul conflitto di interessi in tutte le delibere / determine
Soggetti responsabili:	l' A.U. , Capo area di settore e tutti i dipendenti
Termine:	situazione da monitorare di volta in volta
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### **M05) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità**

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale ( D.lgs. n. 39/13), intendendosi per “*inconferibilità*” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche

amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “**incompatibilità**” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell’organo che ha conferito l’incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

In caso di mancate contestazioni, l’ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest’ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall’ANAC, con il rischio di incorrere in contestazioni di carattere penale per non aver fatto le dovute contestazioni.

Nel caso particolare delle società pubbliche, per gli amministratori, come definiti dall’art 1 c. 2 lett. l) le condizioni ostative al conferimento sono specificate dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/13 : art 3 c. 1 , lett. d); art 7; invece, per i dirigenti si applica l’art 3 c. 1 lett. c); cui va aggiunta, in caso di società in controllo pubblico “indiretto” anche l’ipotesi contemplata dall’art 11 c. 11 del d.lgs. n. 175/16.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, sono indicate negli artt. 9, 11e 13del d.lgs. n,39/13; per i dirigenti trova applicazione l’art 12, relativo all’ incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art 11 c. 8 del d.lgs. n. 175/2016, in base al quale, “ *Gli amministratori della società in controllo pubblico non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante. Qualora siano dipendenti della controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 6, hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza*”. Alla delibera n. 833/16 ha fatto seguito il Regolamento di vigilanza n. 328 del 29 marzo 2017 con cui l’ANAC ha disciplinato i suoi poteri di intervento in materia

Normativa di riferimento:	D.lgs. n. 39/2013 – Delibera ANAC n. 833/16 – Regolamento n. 328 del 29 marzo 2017, D.lgs. n. 175/16 ( art 11)  Linea guida n. 1134/17
Azioni da intraprendere:	le dichiarazioni di cui al d.lgs. n. 39/13
Soggetti responsabili:	Il RPCT
Termine:	annualmente e a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

#### **M06) Attività successiva alla cessazione del rapporto**

La misura è disciplinata nell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001, il quale prevede che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all' interno dell' Ente pubblico, precostituirsi situazioni lavorative al

fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l' amministrazione, ottenere un impiego più vantaggioso presso l' impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall' incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che “ i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell' attività della pubblica amministrazione o dell' ente, svolta attraverso i medesimi poteri.

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi *“qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore”*.

Per “poteri autoritativi e negoziali “si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A interessata per 3 anni successivi e sono tenuti a restituire compensi eventualmente percepiti.

Per tali motivi, negli atti di gara è inserito:

1) l'obbligo di autocertificazione, da parte dei concorrenti di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti . L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

2)Analogo obbligo dovrà essere previsto dai Dirigenti, con apposita clausola da inserire nei contratti stipulati;

3) Infine, la società come misura di prevenzione “ulteriore” introduce l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma .

La norma trova applicazione:

a) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, 1 compresi i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo

determinato o autonomo

b) Ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 come indicato nell' art 21 del medesimo decreto.

Normativa di riferimento:	art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 / linea guida ANAC n. 1134/17
Azioni da intraprendere:	1)Negli interpellì o varie forme di selezione del personale sarà inserita la condizione ostativa sopra richiamata. 2)Negli atti di gara previsione dell' obbligo di autocertificazione, da parte degli aggiudicatari di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi nei loro confronti Analogo obbligo dovrà essere previsto dai Responsabili di settore, con apposita clausola da inserire nei contratti stipulati. 3)Sottoscrizione di una dichiarazione ad hoc al momento di cessazione del rapporto di lavoro con l' ente per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo presso società pubbliche.
Soggetti responsabili:	Responsabili / Capo aree interessati dalle procedure di affidamento o di selezione del personale
Termine:	Immediata
Note:	necessità di svolgere una attività di vigilanza

### **M07) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo**

Tra gli aspetti più salienti della novella (L. 29/12/2017 n. 179) si segnalano :

- un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo pubblico;
- il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione
- E' prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall' amministrazione pubblica nei confronti del segnalante;
- Previsione di sanzioni salatissime in capo a colui che ha adottato la misura (da 5.000 a 30.000)
- Previsione di sanzioni salatissime in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un' attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da 10.000 a 50.000)

- Inversione dell' onere della prova in capo all' Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione.
- Le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione.

In linea con le indicazioni della L. n. 179/17, la società AIR spa ha provveduto all' acquisto di apposito software

### **M08) Adozione patto di integrità**

L' articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L' A.V.C.P.- oggi Anac- con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l' inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell' ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *“mediante l' accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell' offerta, infatti, l' impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”*

Pertanto, questa società ha proceduto all' adozione del un patto di integrità ed in linea con il PNA 2017 focalizzerà l' attenzione sull' attività di monitoraggio e verifica in ordine l' attuazione della misura.

Normativa di riferimento:	articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione 2016
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Azioni da intraprendere:	Monitoraggio sull' attuazione della misura descritta
Soggetti responsabili:	Responsabile area contabile
Termine:	luglio 2019
Note	Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio.

### **M09) Formazione**

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

La società AIR s.p.a continuerà a puntare sulla formazione in considerazione del fatto che la materia dell'anticorruzione ogni anno si intreccia sempre più con altre materia quali gli appalti e adesso anche la nuova disciplina privacy che impone un coordinamento con il decreto trasparenza.

Normativa di riferimento:	Linea guida ANAC n. 1134/17  Piano Nazionale Anticorruzione 2016
Azioni da intraprendere:	Implementazione corsi di formazione in materia di trasparenza / privacy in virtù del d.lgs. n. 101/18 di adeguamento al Reg. Ue 2016/679

Soggetti responsabili:	RUAC Antonio Pellegrino
Termine:	Entro aprile 2019
Note:	misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano come “alto”

### **M10) Rotazione del personale addetto alle aree di rischio**

La rotazione del personale rappresenta una delle misure di prevenzione più importanti previste dalla L. n. 190/12.

L’ ANAC ha illustrato in diverse occasioni l’importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria dei dirigenti e dipendenti, come strumento fondamentale per contrastare la corruzione. Secondo tale criterio, l’alternanza tra più professionisti nell’ assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’ aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia, la rotazione si pone in chiaro conflitto con l’altro importante principio di continuità dell’azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e in certi settori. Inoltre, può costituire forte ostacolo alla rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.

In queste realtà, in ragione anche dei rapporti di conoscenza tipici di piccole strutture, se si desse attuazione tanto alla rotazione quanto ai principi di conflitto di interesse potenziale che in quanto tale andrebbe gradualizzato, si assisterebbe ad un vero e proprio stallo delle attività amministrative.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel PNA 2016 e dell impossibilità di dare completa attuazione a questa importantissima misura di prevenzione, è intenzione della società AIR spa ricorrere ad una misura alternativa e precisamente alla c.d. **segregazione delle funzioni**, misura che attribuisce a soggetti diversi compiti relativi a :

- svolgimento di istruttorie ed accertamenti;
- adozione di decisioni;
- effettuazioni di verifiche.

Normativa di riferimento:	articolo 1, commi 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/12 Linea guida ANAC n. 1134/17 Piano Nazionale Anticorruzione 2016, paragrafo 7.2
Azioni da intraprendere:	Rotazione ordinaria: impossibilità di dare corso all'attuazione della misura, adozione di soluzione alternativa prevista dal PNA 2016 : c.d. segregazione delle funzioni  Rotazione straordinaria sempre ammessa e legata alla commissione di reati
Soggetti responsabili:	A.U. / RPCT
Termine:	immediata
Note:	misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano come "alto"

### **8. Necessario coordinamento tra i controlli per la prevenzione della corruzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/'01 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/12**

Le misure di prevenzione della corruzione ex l. n. 190/12 sono elaborate dal RPCT in stretto coordinamento con l' Organismo di vigilanza e sono adottate dall' organo di indirizzo della società. Per tali motivi, va assicurato un coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/'01 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 /12, nonché tra le funzioni del RPCT e quelle dell' Organismo di Vigilanza, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal RPCT, stabilendo l' obbligo in capo al RPCT di relazione all' organo ogni 6 mesi sull' attuazione delle misure.

### **9. Il monitoraggio**

Il RPCT svolge attività di monitoraggio e vigilanza anche attraverso il contenuto delle informazioni trasmesse da ciascun settore, in occasione, in occasione dei report presentanti. I dati relativi alla reportistica presentata nell' anno ed entro e non oltre il 30 novembre, concorreranno alla redazione dei report dell'anno successivo.

## PARTE II

### **10. La nuova Trasparenza Amministrativa – novità normative e fissazione obiettivi strategici in materia di trasparenza**

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente l'accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art 2 bis, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( art 2 c. 1, d.lgs. n. 33/13). Ne deriva che, le società pubbliche, nei limiti indicati dall' art 2 bis, sono tenute ad attuare la disciplina sulla trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all' interno del proprio siti sia garantendo l' accesso civico “ semplice” e “ generalizzato” a dati, documenti detenuti dalla società e relativi all' organizzazione e all' attività svolte. A tal proposito, la società AIR s.p.a, in considerazione delle indicazioni contenute nella linea guida ANAC n. 1309/16 in tema di accesso civico, si è dotata di **un Regolamento** , che consente di distinguere le 3 tipologie di accesso di cui ad oggi può usufruire l' utente : accesso civico “ semplice”, “ generalizzato” e documentale ex l. n. 241/'90.

#### **N.B.:**

**A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/18 e della riscrittura del Codice Privacy, la società AIR spa si impegna entro marzo 2019 ad aggiornare la modulistica allegata al precitato Regolamento in materia di accesso.**

- **Ambito oggettivo di applicazione** - Mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, è stato ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati

giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati . In base a quanto previsto dall' art 1 c. 9, lett. f) della L. n. 190/12 e dall' art 7 bis c. 3 del d.lgs. n. 33/13, la società curerà anche la pubblicazione di dati ulteriori, espressione delle caratteristiche strutturali e funzionali della stessa.

- **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10) –** E' stata prevista la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ("PTPC"), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12) -** Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria ai documenti strategico gestionali e ai riferimenti normativi su organizzazione e attività , oltre ai codici di condotta codice etico dell' Ente pubblico.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14)**

In linea di continuità con quanto previsto dalla determinazione n. 8/15, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo , sono tenuti a pubblicare i dati di cui al c. 1 , lettere da a) ad f). L' obbligo afferisce tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all' organizzazione e all' attività della società cui sono preposti e della quale definiscono obiettivi e programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell' attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Il riferimento è al consiglio di amministrazione o ad altro organo con funzioni equivalenti. Quanto alla dirigenza, occorre distinguere la posizione dei direttori generali richiamata dall' art 12 della l. n. 441/1982 cui l' art 14 rinvia dotati di poteri decisionali a cui compete l' adozione di atti di gestione, da quella della c.d. dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati, invece, all' organo di indirizzo o alla direzione generale. Per tali motivi, ai primi si considerano applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all' art 14 c. 1, lett. da a) ad f), 1 mentre, ai dirigenti ordinari, troveranno applicazione solo gli obblighi declinati al c. 1, lett.

da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f). Riguardo ai compensi dei dirigenti, le società pubbliche sono tenute a pubblicare per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (art. 15 bis)** – Sussiste l’obbligo, per le società a controllo pubblico ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro controllate, di pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento, i dati relativi agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. La pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento, ed in caso di omessa o parziale pubblicazione sono soggetti al pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta sia il soggetto responsabile della mancata pubblicazione che il soggetto che ha effettuato il pagamento. In particolare, vanno pubblicati : oggetto della prestazione, ragione dell’incarico, durata dell’incarico, compenso, curriculum vitae e procedura di selezione utilizzata per la scelta del contraente.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32)** - Si estende ai gestori di pubblici servizi l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)** - E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:
  - a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte “lavori”;
  - b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

- **Responsabile per la trasparenza (art. 43)** - In conseguenza della soppressione dell’obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti

responsabili della P.A. il compito di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

- **Sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicazione.** In ordine alle sanzioni, la linea guida ANAC n. 1134/17 ha chiarito che :
  - a) L' omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e, pertanto, sanzionata ex art 19 c. 5 del d.l. n. 90/14;
  - b) La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo, dà luogo a responsabilità disciplinare o dirigenziale. Tali responsabilità dovranno essere attivate nelle forme stabilite con atto statutario o regolamento interno;
  - c) La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni di cui all' art 47 del d.lgs. n. 33/13 è sanzionata dall' Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia al “ Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell' art 47 del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16 , adottato dall' Autorità in data 16/11/2016.

A tali previsioni, vanno aggiunte quelle contenute nel D.lgs. n. 175/16 **“ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ”**. Il decreto parte dal considerare che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell' uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ed introduce all' art 19 specifici obblighi di pubblicazione di seguito riassunti, per i quali, in caso di violazione, estende l' applicazione di specifiche sanzioni contenute, in particolare negli artt 22 c.4, 46, 47 c. 2 del d.lgs. n. 33/13:

- a) I provvedimenti con cui le società in controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale;
- b) I provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, incluse quelle del personale;
- c) I provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Le sanzioni, giova precisarlo, consistono:

- Nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'

- amministrazione controllante ( art 22 c. 4, d.lgs. n. 33/13);
- Nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione, ( art 47 c. 2);
  - Nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale responsabilità per danno all'immagine e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili ( art 46).

### **ART. 11 - I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni**

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

- a) Il responsabile per la trasparenza
- b) Il servizio CED
- c) I dirigenti / responsabili dei settori

Ciascun Responsabile di settore è tenuto, per il settore di propria competenza, a trasmettere al soggetto Responsabile della pubblicazione (Ufficio CED) nei tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione "***Società Trasparente***".

Sulla pubblicazione dei dati il RTTI opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole disamina della situazione all'interno dell'Ente.

### **ART.12 Obblighi di pubblicazione – rinvio alla griglia aggiornata e pubblicata in Società trasparente**

#### **ART.13 Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità**

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.

La pubblicazione avviene solitamente entro 5 giorni lavorativi.

Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando

la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente/ responsabile di settore, il RPCT inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all' Organismo di Vigilanza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e S, d.lgs. n. 33/2013).

#### **ART. 14 Misure per garantire la efficacia dell' istituto dell'accesso civico**

Con l' accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente . L' attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all' istante. L' amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l' intera collettività.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell' art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell' obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l' accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l' obbligo della pubblicazione, è consentito *“a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “ reattivo” alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “ proattivo” realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all' istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall' amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, ( c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l' istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica

- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall'istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta, fax o direttamente presso i seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

**NB: la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.**

Le risposte all'istanza di accesso civico di cui all'art. 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti; laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.

La società ha anche provveduto alla attivazione di un registro informatico per monitorare le istanze di accesso.

#### **ART. 15 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono 1 trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». **Il regime**

**normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.** Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato «Qualità delle informazioni» che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali

#### **ART. 16 Entrata in vigore del PTPCT 2019- 2021**

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in “Società Trasparente /altri contenuti – prevenzione corruzione” e in “disposizioni generali / atti generali”.

## LA MAPPATURA DEI PROCESSI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Ufficio gare e contratti"		Affidamento lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro tramite <b>procedura aperta</b>	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del criterio dell' OEPV	4	4	16	ALTO	M01, M02,M03,M04	Sig.ra Patrizia Tedesco
		Affidamento di lavori di importo pari o superiore ai 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, e forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 209.000 euro, <b>procedura negoziata</b>	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati	4	4	16	ALTO	M01, M02,M03,M04	
		Affidamento lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 mediante <b>procedura negoziata</b>	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati	4	4	16	ALTO	M01, M02,M03,M04	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Ufficio gare e contratti"		Procedura ristretta	. Violazione delle norme in materia di gare, requisiti di accesso ad hoc per favorire un determinato concorrente, uso distorto dell'elenco degli operatori da invitare, mancato controllo dei requisiti previsti dalla normativa di settore	4	4	16	ALTO	M01, M02,M03,M04	Sig.ra Patrizia Tedesco
		Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni	4	4	16	ALTO	M01, M02,M03,M04	
		Procedura di affidamento lavori , servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro / affidamento diretto	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni / non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	4	4	16	ALTO	M01, M02,M03,M04	
		Affidamenti di servizi tecnici attinenti all' architettura e all' ingegneria di importo pari o superiore a 40 mila euro ed inferiore a 1 milione di euro tramite procedura negoziata	Uso distorto della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati, abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale	4	3	12	ALTO	M01, M02,M03,M04	

	Affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 209 mila euro mediante procedura ad evidenza pubblica	Violazione delle norme in materia di gare, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell' OEPV	3	3	9	<b>MEDIO</b>	M01, M02,M03,M04
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--------------	------------------

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
"Amministrazione"		Gestione Contabilità Predisposizione bozze di bilancio annuale ed adempimenti successivi	Falsificazione delle entrate e delle spese	3	3	9	MEDIO	M01,M02, M03, M04	Rag. Antonio Pellegrino
		Rapporti contrattuali e finanziari con clienti e fornitori Liquidazione di atti di spesa	Farsi dare o promettere, per sé e/o per altri, indebitamente denaro o altro vantaggio in cambio di affidamenti o facilitazioni nei pagamenti. Omesso controllo in relazione alla quantità/bene o servizio fornito, anomalia nell'ordine cronologico della liquidazione	4	4	16	ALTO	M01,M02, M03, M04	
		Rapporti con istituti bancari	Negoziazione condizioni sfavorevoli per la società a fronte di benefici personali	2	4	8	MEDIO	M01,M02, M03, M04	